

#### Articolo 19 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

#### Articolo 20 - Sgombero della neve

1. Dal periodo che intercorre tra la data del 01 novembre alla data 30 aprile dell'anno successivo, tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di abitazione privata, e in via solidale i titolari di negozi, esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini e, in generale, di tutti gli edifici prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio, devono:
  - a) provvedere, durante e dopo le nevicate, e comunque non più tardi di 12 ore dalla caduta della neve, a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
  - b) provvedere, durante e dopo le nevicate, a tenere puliti dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali lungo il confine dei fabbricati di proprietà o occupati. Se il marciapiede non esiste, dovrà essere sgomberato uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 1,50 per tutto il fronte dei propri edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche;
  - c) raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o al margine dell'area sgomberata e comunque in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale, evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
  - d) aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque;
  - e) provvedere a sgomberare dalla neve i balconi e i davanzali nelle prime ore del mattino in modo da non recare pericolo, molestia o danni ai passanti;
  - f) rimuovere in via precauzionale e al fine di garantire la sicurezza, la neve dai tetti che per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose, adottando durante tale operazione le opportune cautele per non creare pericolo per i passanti e/o danni alle cose;
  - g) in caso di gelo, provvedere a cospargere sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui ai precedenti punti a) b) e c) sabbia, sale o altro materiale per impedire il crearsi di zone scivolose che possono arrecare pericolo per la pubblica incolumità;
  - h) non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedonali o sulla carreggiata stradale.
2. È vietato depositare sulle vie, piazze, aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati e scaricare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via. Solo in caso di comprovata urgenza e necessità, durante le operazioni di rimozione della neve dai tetti, si potrà scaricare la neve su suolo pubblico, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni a cose e persone, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività.
3. Agli occupanti le abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici, in via principale e in via subordinata ai proprietari e agli amministratori, è fatto inoltre obbligo, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni, di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via.
4. È vietato scaricare le acque derivanti dallo scioglimento forzato della neve di pavimentazioni private (attraverso sistemi di riscaldamento) sulla pubblica via, sui marciapiedi, sulle piazze ed in generale sulla proprietà pubblica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).